INDIRIZZO (UE) 2025/1889 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 luglio 2025

che modifica l'indirizzo (UE) 2022/912 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione (BCE/2022/8) *(BCE/2025/28)*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 luglio 2024 il Consiglio direttivo ha approvato la politica dell'Eurosistema sull'accesso da parte dei prestatori di servizi di pagamento non bancari ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale dell'Eurosistema e ai conti offerti da una banca centrale dell'Eurosistema. In base a tale politica, in linea di principio, tale accesso deve essere concesso ai prestatori di servizi di pagamento non bancari, a condizione che soddisfino tutti i requisiti necessari in materia di attenuazione del rischio. Sulla base di tale politica, in data 27 gennaio 2025, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2025/222 della Banca centrale europea (BCE/2025/2) ([1]).

(2) In conformità alla politica dell'Eurosistema di cui sopra, i prestatori di servizi di pagamento non bancari possono essere ammessi come partecipanti al sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione su una base analoga, seppure non equivalente, a quella degli enti creditizi. L'accesso a TARGET su richiesta è limitato ai soggetti che hanno un legame dimostrabile con il mandato primario dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato, il cui assolvimento si basa su sistemi di pagamento efficienti. Il compito dell'Eurosistema di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato è strettamente interconnesso con il suo mandato primario, dato che l'efficace attuazione della politica monetaria dipende da sistemi di pagamento efficienti. Sebbene sia dunque essenziale concedere, su richiesta, l'accesso a TARGET agli enti creditizi che sono idonei tanto a diventare partecipanti a TARGET quanto a rispettare la procedura di richiesta applicabile, ciò non avviene sempre per i soggetti che non sono controparti di politica monetaria quali i prestatori di servizi di pagamento non bancari. Pertanto, l'accesso a TARGET deve essere concesso ai prestatori di servizi di pagamento non bancari su base discrezionale.

(3) Al fine di armonizzare l'approccio adottato in tutto l'Eurosistema circa l'ammissione dei prestatori di servizi di pagamento non bancari come partecipanti a TARGET, la discrezionalità delle banche centrali dell'Eurosistema di respingere la richiesta di un prestatore di servizi di pagamento non bancario di diventare partecipante a TARGET dovrebbe essere delimitata in modo che le banche centrali dell'Eurosistema possano respingere la richiesta di partecipazione a TARGET da parte di un prestatore di servizi di pagamento non bancario solo qualora non soddisfi i requisiti applicabili ai sensi della decisione (UE) 2025/222 (BCE/2025/2) e/o dell'indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) ([2]).

(4) La titolarità di un conto detenuto presso una banca centrale da parte di un prestatore di servizi di pagamento non bancario richiede il deposito dei fondi necessari per adempiere agli obblighi di regolamento. In considerazione di ciò e per attenuare i timori per la stabilità finanziaria e dei prezzi, è opportuno che l'Eurosistema imponga un limite massimo alle consistenze sui conti detenuti da prestatori di servizi di pagamento non bancari. Il saldo o le consistenze su tali conti dovrebbero essere limitati a quanto necessario per adempiere a tali obblighi. Al fine di ridurre la tendenza al rialzo persistente di tali importi, è opportuno che la BCE riesamini il metodo di calcolo applicato e i conti inclusi nel calcolo a intervalli predeterminati.

([1]) Decisione (UE) 2025/222 della Banca centrale europea, del 27 gennaio 2025, sull'accesso da parte dei prestatori di servizi di pagamento non bancari ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale dell'Eurosistema e ai conti offerti da una banca centrale dell'Eurosistema (BCE/2025/2) (GU L, 2025/222, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/222/oj).

([2]) Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/912/oj).

(5) Ai sensi dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN dell'area dell'euro») possono concedere credito overnight tramite una linea di credito di crisi dedicata alle controparti centrali, purché sia stata presentata una richiesta al Consiglio direttivo e quest'ultimo la abbia approvata. Per assicurare un accesso rapido al credito overnight, ove richiesto, è necessario e opportuno stabilire una linea di credito dedicata (di seguito, la «linea di credito delle CCP») per consentire alle BCN dell'area dell'euro di concedere l'accesso alla linea di credito delle CCP alle CCP che rispettano taluni requisiti, senza la necessità di richiedere prima l'autorizzazione preventiva del Consiglio direttivo. Pertanto, laddove le CCP idonee, che non sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, non abbiano rimborsato il credito infragiornaliero alla fine di una giornata, possono accedere alla linea di credito delle CCP rinnovando automaticamente il credito infragiornaliero in essere.

(6) La decisione (UE) 2025/1734 della Banca centrale europea (BCE/2025/29) ([3]) stabilisce requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria e di sana gestione del rischio di liquidità che le CCP idonee sono tenute a rispettare. È pertanto necessario garantire che, per ottenere l'accesso alla linea di credito delle CCP, le CCP dell'area dell'euro rispettino anche i requisiti della decisione (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29).

(7) Per assicurare il rispetto dei requisiti operativi relativi all'accesso alla linea di credito delle CCP, è necessario precisare le penali applicabili nei casi in cui una CCP non riesca a rimborsare il credito overnight. Al contempo, poiché i gestori di sistemi componenti di TARGET non sono competenti a valutare il rispetto da parte delle CCP idonee dei requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria e di sana gestione del rischio di liquidità, le disposizioni relative a tali requisiti, nonché alle penali applicabili in relazione alle salvaguardie, sono stabilite dalla decisione (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29). È opportuno tuttavia che vi sia una comunicazione adeguata tra i gestori dei sistemi componenti di TARGET e la funzione di banca centrale di emissione delle banche centrali dell'Eurosistema per garantire il rispetto del principio del ne *bis* in idem.

(8) In data 11 giugno 2021 il Consiglio direttivo ha stabilito che una funzionalità di regolamento cross currency nel servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS) è in linea con gli obiettivi strategici dell'Eurosistema. È stato pertanto introdotto un apposito schema di bonifico denominato «One-Leg Out» (OLO) per consentire l'invio e la ricezione di pagamenti da o verso altri sistemi.

(9) Dal 5 ottobre 2025, TIPS sarà anche in grado di funzionare su base cross currency, in modo che gli ordini di pagamento istantaneo aventi origine in una delle valute che utilizzano la piattaforma TIPS per il regolamento possano essere accreditati su un conto denominato in una diversa valuta disponibile per il regolamento sulla piattaforma TIPS.

(10) È necessario allineare la data a partire dalla quale si applicano le modifiche introdotte dal presente indirizzo e la data di applicazione della decisione (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29) per garantire la certezza del diritto.

(11) È inoltre necessario introdurre alcune revisioni redazionali all'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

(12) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è modificato come segue:

   a) è inserito il seguente punto 18 *bis*):

      «18 *bis*) "linea di credito delle controparti centrali" (linea di credito delle CCP) (central counterparty credit facility);»;

([3]) Decisione (UE) 2025/1734 della Banca centrale europea, del 31 luglio 2025, sulle salvaguardie in relazione all'accesso da parte delle controparti centrali al credito overnight dell'Eurosistema in TARGET (BCE/2025/29) (GU L, 2025/1734, 13.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1734/oj).

b) è inserito il seguente punto 26 *bis*):

«26 *bis*) "controparte centrale idonea" (CCP idonea) (eligible central counterparty);»;

c) è inserito il seguente punto 43 *bis*):

«43 *bis*) "prestatore di servizi di pagamento non bancario" (non-bank payment service provider);»;

d) è inserito il seguente punto 63 *bis*):

«63 *bis*) "ordine di bonifico One-Leg Out del regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS)" (ordine di bonifico TIPS OLO) [TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) one-leg out credit transfer order];»;

2. all'articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le BCN dell'area dell'euro possono fornire l'accesso alla linea di credito delle CCP alle CCP idonee alle condizioni di cui all'allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 5.»;

3. all'articolo 10, è inserito un nuovo paragrafo 8 *bis*:

«8 *bis* Se l'accesso da parte di una CCP idonea alla linea di credito delle CCP è limitato, sospeso o escluso per motivi prudenziali in conformità all'articolo 5 della decisione (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29), la BCN dell'area dell'euro interessata, riguardo all'accesso al credito infragiornaliero, attua tale decisione ai sensi delle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN dell'area dell'euro interessata.»;

4. all'articolo 26 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Entro il 31 dicembre 2025 le BC dell'Eurosistema rimuovono dai propri conti i titolari di addressable BIC e le reachable party che sono soggetti di cui all'allegato I, parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), ad eccezione delle reachable party di cui all'allegato I, parte VII, articolo 7.»;

5. l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente indirizzo;

6. l'allegato III è modificato in conformità all'allegato II del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN dell'area dell'euro.

2. Le BCN dell'area dell'euro adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 6 ottobre 2025. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 29 agosto 2025.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 luglio 2025

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO I

L'allegato I all'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) è modificato come segue:

1. La parte I è modificata come segue:

a) all'articolo 3 è aggunto il seguente paragrafo 2 *bis*:

«2 *bis*.TARGET consente di inviare o ricevere pagamenti istantanei cross currency verso o da sistemi di pagamento idonei e interoperabili in altre valute che operano in moneta di banca centrale e utilizzano la piattaforma TIPS. I sistemi di pagamento idonei in altre valute sono quelli di proprietà e/o gestiti da banche centrali che hanno firmato un accordo di partecipazione di valuta con le BC dell'Eurosistema, che consente loro di utilizzare la piattaforma TIPS come base tecnica per regolare i pagamenti istantanei.»;

b) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2) [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali partecipanti:

a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;

b) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

c) i) imprese di investimento insediate nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE; e

ii) imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

d) soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e

d *bis*) prestatori di servizi di pagamento non bancari insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;

e) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d *bis*), purché insediati in uno Stato con il quale l'Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento nell'Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell'Unione di riferimento.»;

c) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera h):

«h) se il richiedente è un soggetto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), il rispetto i) delle pertinenti disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 35 *bis*, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); e ii) le procedure stabilite nelle pertinenti disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 35 *bis*, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366.

(*) Direttiva (UE) 2015/2366/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).»;

d) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) se il richiedente è un soggetto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), ai fini del rispetto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), una dichiarazione rilasciata dall'autorità nazionale competente interessata o una dichiarazione debitamente firmata, approvata dall'organo di amministrazione competente del prestatore di servizi di pagamento non bancario, che confermi in entrambi i casi il rispetto da parte di tale soggetto: i) delle condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati, come stabilito nelle pertinenti disposizioni giuridiche nazionali di recepimento dell'articolo 35 *bis*, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366; e ii) delle procedure stabilite nelle pertinenti disposizioni giuridiche nazionali di recepimento dell'articolo 35 *bis*, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366.»;

e) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Il partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), presenta una volta all'anno alla [inserire nome della BC] una dichiarazione firmata approvata dal proprio organo di amministrazione competente, che confermi il costante rispetto da parte del partecipante dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), e il costante rispetto da parte del partecipante dell'obbligo di attuare adeguati controlli di sicurezza per proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati di cui all'articolo 20, paragrafo 1. La [inserire nome della BC] è legittimata a verificare le informazioni ricevute a mezzo di dette dichiarazioni e a richiedere tutta la documentazione di supporto che ritenga ragionevolmente necessaria.»;

f) è inserito il seguente articolo 13 *bis*:

«*Articolo 13* bis

Importi massimi delle consistenze sui conti detenuti dai partecipanti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), e penali in caso di violazione

1. Il totale dei fondi detenuti alla fine della giornata lavorativa da un partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), su tutti i conti che detiene presso la [inserire nome della BC] non deve superare un importo massimo delle consistenze calcolato conformemente alle condizioni indicate di seguito. I fondi di cui al presente paragrafo non comprendono i fondi detenuti da un partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), su conti detenuti ai fini della procedura di regolamento RTGS AS di tipo D o della procedura di regolamento TIPS AS.

2. L'importo massimo delle consistenze di cui al paragrafo 1 è calcolato come segue:

a) Qualora il partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), sia stato operativo per un periodo di 12 mesi precedenti alla sua domanda di apertura di un conto in TARGET, l'importo massimo delle consistenze è pari al doppio del livello massimo degli ordini di trasferimento di contante in uscita, compresi, se del caso, gli ordini di trasferimento dei sistemi ancillari ma esclusi i trasferimenti di liquidità del partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), in qualsiasi giornata lavorativa durante il precedente periodo di 12 mesi. Il partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), include il calcolo dettagliato di tale importo massimo delle consistenze nella sua domanda alla [inserire nome della BC] di partecipazione a TARGET.

b) Qualora il partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), non sia stato operativo per un periodo di 12 mesi precedenti alla sua domanda di apertura di un conto in TARGET, l'importo massimo delle consistenze è pari al doppio del valore del livello massimo complessivo atteso degli ordini di trasferimento di contante in uscita inclusi, se del caso, gli ordini di trasferimento dei sistemi ancillari ma esclusi i trasferimenti di liquidità di tale partecipante. Il partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), include il calcolo dettagliato dell'importo massimo delle consistenze proposto nella sua domanda di apertura di un conto in TARGET.

c) Nel periodo di 12 mesi successivo all'apertura del primo conto attivo TARGET, la [inserire nome della BC] ricalcola l'importo massimo delle consistenze per ciascun partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), ogni mese durante il primo trimestre utilizzando il valore del livello massimo effettivo degli ordini di trasferimento di contante in uscita inclusi, se del caso, gli ordini di trasferimento di sistemi ancillari ma esclusi i trasferimenti di liquidità, dall'apertura del conto. Successivamente il ricalcolo ha luogo ogni trimestre. Detto importo massimo delle consistenze ricalcolato si applica a partire dalla giornata lavorativa successiva alla notifica del ricalcolo a tale partecipante da parte della [inserire nome della BC] e fino al ricalcolo successivo.

d) Dopo il primo periodo di 12 mesi successivo all'apertura del primo conto attivo TARGET, la [inserire nome della BC] ricalcola l'importo massimo delle consistenze una volta all'anno. Il ricalcolo si basa sul valore del livello massimo complessivo effettivo di tutti gli ordini di trasferimento di contante in uscita del partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), inclusi, se del caso, gli ordini di trasferimento di sistemi ancillari ma esclusi i trasferimenti di liquidità durante il precedente periodo di 12 mesi in TARGET e le informazioni presentate alla [inserire nome della BC] in conformità alle lettere a) e b).

e) In circostanze eccezionali, la [inserire il nome della BC] può, a sua discrezione, ricalcolare l'importo massimo delle consistenze su base ad hoc, qualora un cambiamento significativo dei valori di regolamento di un partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*) sia imminente o si sia già verificato e detto cambiamento possa causare l'inosservanza del relativo importo massimo delle consistenze. Tali ricalcoli sono effettuati conformemente alla lettera b).

3. Nel caso in cui il totale dei fondi sui conti di un partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*) superi l'importo massimo delle consistenze applicabile, tale partecipante adotta misure immediate per ridurre il totale dei fondi detenuti fino a un valore pari o inferiore all'importo massimo delle consistenze. Se detta riduzione è resa impossibile da un pagamento in entrata poco prima della fine della giornata lavorativa, la riduzione deve essere effettuata senza indebito ritardo dopo l'inizio della giornata lavorativa successiva.

4. Se un partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*) è un partecipante diretto di un sistema di pagamento che è un sistema ancillare di TARGET e si avvale della procedura di regolamento RTGS AS di tipo D o delle procedure di regolamento TIPS AS, tale partecipante segnala alla [inserire nome della BC] su base mensile tanto il livello massimo quanto la media delle consistenze a vista giornaliere sui conti tecnici del relativo sistema ancillare di TARGET. Tale partecipante segnala altresì, su base mensile, il livello massimo e la media degli importi giornalieri degli obblighi di regolamento trattati nel corrispondente sistema ancillare.

5. Nel caso in cui un partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*), non si conformi ai paragrafi da 1 a 3, la [inserire nome della BC] irroga una penale al tasso dello 0,03 % sull'importo totale superiore all'importo massimo delle consistenze detenuto su tutti i conti da tale partecipante al termine della giornata lavorativa in TARGET, nonché una penale giornaliera aggiuntiva di 1 000 EUR per ogni giorno di inosservanza.

6. I conti di cui al paragrafo 1 sono riesaminati entro 12 mesi successivi al 6 ottobre 2025 e in seguito almeno una volta ogni tre anni. I metodi di calcolo dell'importo massimo delle consistenze di cui al paragrafo 2 sono riesaminati entro 12 mesi successivi al 6 ottobre 2025 e successivamente almeno una volta ogni tre anni.»;

g) all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli ordini di pagamento istantaneo e gli ordini di bonifico TIPS OLO sono considerati immessi in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui i relativi fondi sul conto TIPS DCA del partecipante o sul suo conto tecnico TIPS AS sono riservati;»;

h) l'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 21*

Meccanismo d'indennizzo

Se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET, un ordine di trasferimento di contante non può essere regolato nella medesima giornata lavorativa in cui è stato accettato, o non ha potuto essere immesso, la [inserire nome della BC] offre di indennizzare i partecipanti interessati, in conformità alla speciale procedura prevista nell'appendice II.»;

i) all'articolo 25 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6. Qualora un partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*) non abbia posto rimedio a un'inosservanza rilevante dei requisiti di cui all'articolo 13 *bis*, la [inserire nome della BC] può porre fine alla sua partecipazione a TARGET nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere b) e/o c). In deroga al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] può porre fine alla partecipazione a TARGET dello stesso partecipante con un preavviso di un mese e irrogare una penale accessoria una tantum di 1 000 EUR per ciascun conto chiuso. Ai fini del presente paragrafo, ciascuno dei seguenti casi è considerato, tra gli altri, un caso di inosservanza rilevante:

a) violazioni sistematiche o ripetute del limite massimo all'importo delle consistenze, tra cui, a titolo esemplificativo, violazioni che riguardano un importo significativo superiore al relativo limite massimo all'importo delle consistenze;

b) mancata riduzione dell'importo detenuto sui conti rilevanti fino a un valore pari o inferiore all'importo massimo di consistenze entro la fine della giornata lavorativa successiva alla giornata lavorativa in cui i fondi sono stati ricevuti;

c) inosservanza dell'obbligo di segnalare, su base mensile, tanto il livello massimo quanto la media delle consistenze a vista giornaliere sui conti tecnici del relativo sistema ancillare di TARGET, nonché il livello massimo e la media degli importi giornalieri degli obblighi di regolamento trattati nel corrispondente sistema ancillare.

7. Qualora un partecipante di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d *bis*) non rispetti i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 7, la [inserire nome della BC] può porre fine alla sua partecipazione a TARGET nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere b) e/o c). In deroga al paragrafo 2, al partecipante è concesso un preavviso di un mese.»;

2. la parte II è modificata come segue:

a) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Apertura e gestione di un conto MCA

1. La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto MCA per ciascun partecipante, tranne nel caso in cui il partecipante sia un SA che non è una CCP idonea e che utilizza solo procedure di regolamento RTGS o TIPS AS, nel qual caso l'uso di un conto MCA è a discrezione del SA.

2. Ai fini del regolamento delle operazioni di politica monetaria di cui al [inserire riferimento alle Caratteristiche generali] e del regolamento degli interessi derivanti da operazioni di politica monetaria o altre operazioni con la [inserire nome della BC], il partecipante designa un conto MCA primario detenuto con la [inserire nome della BC].

3. Il conto MCA primario designato ai sensi del paragrafo 2 è utilizzato anche per i seguenti scopi:

a) remunerazione di cui alla parte I, articolo 12, a meno che il partecipante non abbia designato un altro partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] a tal fine;

b) la concessione di credito infragiornaliero, se del caso;

c) la concessione di credito overnight alle CCP idonee tramite la linea di credito delle CCP, se del caso.

4. L'eventuale saldo negativo di un conto MCA primario non deve essere inferiore alla linea di credito (se concessa). Non deve esservi alcun saldo debitorio su un conto MCA che non sia un conto MCA primario.»;

b) all'articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. La [inserire nome della BC] può fornire l'accesso alla linea di credito delle CCP alle CCP idonee, nell'ambito di applicazione dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato in combinato disposto con gli articoli 18 e 42 dello statuto del SEBC e [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)]. Sono CCP idonee quelle che, durante l'intero periodo pertinente:

a) sono autorizzate come CCP ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale applicabile;

b) sono soggetti idonei ai fini del paragrafo 2, lettera d);

c) sono insediate nell'area dell'euro;

d) hanno accesso al credito infragiornaliero;

e) soddisfano i requisiti relativi alle salvaguardie in materia di solidità finanziaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2025/1734 della Banca centrale europea (BCE/2025/29) (*);

f) soddisfano i requisiti relativi alle salvaguardie in materia di sana gestione del rischio di liquidità in conformità all'articolo 3 della decisione (UE) 2025/1734 (BCE/2025/29).

_____

(*) Decisione (UE) 2025/1734 della Banca centrale europea, del 31 luglio 2025, sulle salvaguardie in relazione all'accesso da parte delle controparti centrali al credito overnight dell'Eurosistema in TARGET (BCE/2025/29) (GU L, 2025/1734, 13.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1734/oj).»;

c) all'articolo 10, i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

d) l'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 11*

Garanzie idonee per il credito

Il credito infragiornaliero e l'accesso alla linea di credito delle CCP sono basati su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette alle medesime regole in materia di valutazione e controllo dei rischi stabilite in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione della parte quarta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].»;

e) è inserito il seguente articolo 12 *bis*:

«*Articolo 12 bis*

Procedura di concessione del credito per la linea di credito delle CCP

1. Il tasso di interesse applicato alla linea di credito delle CCP è il tasso di rifinanziamento marginale.

2. Il mancato rimborso da parte di una CCP idonea che non sia una controparte idonea per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e che non abbia accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale del credito infragiornaliero alla fine della giornata è automaticamente considerato come una richiesta di accesso alla linea di credito delle CCP da parte di tale CCP idonea. Nel caso in cui tale CCP idonea sia titolare di più di un conto MCA o di uno o più conti DCA, i saldi di fine giornata su tali conti saranno tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare dell'accesso alla linea di credito delle CCP di tale soggetto. Ciò non determina alcun equivalente rilascio di attività già depositate in garanzia per il sottostante credito infragiornaliero in essere.

3. Il mancato rimborso del credito overnight da parte di una CCP idonea di cui al paragrafo 2, per qualsiasi motivo, assoggetta tale CCP all'obbligo di pagare le seguenti penali:

a) se la CCP idonea non rimborsa il credito overnight per la prima volta in un qualsiasi periodo di dodici mesi, tale CCP è tenuta al pagamento di interessi a titolo di penale applicando sull'ammontare di tale saldo a debito il tasso di rifinanziamento marginale maggiorato di cinque punti percentuali;

b) se la CCP idonea non rimborsa il credito overnight almeno una seconda volta nel medesimo periodo di dodici mesi, il tasso d'interesse a titolo di penale di cui alla lettera a) è maggiorato di 2,5 punti percentuali per ogni mancato rimborso successivo al primo verificatosi nel suddetto periodo di dodici mesi.

4. Il Consiglio direttivo della BCE può decidere di non applicare o ridurre le penali imposte ai sensi del paragrafo 3, se il mancato rimborso del credito overnight da parte della CCP idonea in questione è imputabile a cause di forza maggiore e/o a un malfunzionamento tecnico di TARGET, intendendosi tale ultima frase come definita in [inserire riferimento alle disposizioni di attuazione dell'allegato III].

5. La [inserire nome della BC] può comunicare alla BCE e alle autorità nazionali competenti l'importo del credito infragiornaliero e del credito overnight forniti a una CCP idonea.»;

f) L'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 13*

Limitazione, sospensione o cessazione del credito infragiornaliero

1. La [inserire il nome della BCN] dispone la sospensione o la cessazione dell'accesso al credito infragiornaliero al verificarsi di uno dei seguenti eventi di default:

a) il conto MCA primario del partecipante presso la [inserire nome della BCN] è sospeso o chiuso;

b) il partecipante considerato non soddisfa più alcuno dei requisiti previsti all'articolo 10 per la concessione di credito infragiornaliero;

c) una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l'attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti del partecipante ovvero la nomina di un commissario liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti del partecipante, ovvero ha deciso l'attuazione di ogni altra procedura analoga;

d) il partecipante è sottoposto a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione.

2. La [inserire nome della BCN] dispone la limitazione, la sospensione o la cessazione dell'accesso al credito infragiornaliero al verificarsi di uno dei seguenti eventi di default:

a) l'idoneità del partecipante quale controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è stata limitata, sospesa o cessata;

b) l'accesso della CCP idonea alla linea di credito della CCP è stato limitato, sospeso o cessato.

3. La [inserire nome della BCN] può sospendere o far cessare l'accesso al credito infragiornaliero qualora una BCN sospenda o faccia cessare la partecipazione del partecipante a TARGET in virtù delle disposizioni di attuazione da parte della BCN della parte I, articolo 25, paragrafo 2.

4. La [inserire nome della BCN] può decidere di sospendere, limitare o far cessare l'accesso del partecipante al credito infragiornaliero qualora ritenga che tale partecipante presenti dei rischi per motivi prudenziali.»;

3. nella parte IV, all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'autocollateralizzazione si basa sulle garanzie idonee indicate in un elenco pubblicato dalla [inserire nome della BC] in conformità all'articolo 8, paragrafo 4, dell'indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea (BCE/2024/22) (*).

_____

(*) Indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2024, relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (BCE/2024/22) (GU L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).»;

4. la parte V è modificata come segue:

a) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Se il titolare di conto TIPS DCA esercita l'opzione di accettare ordini di bonifico TIPS OLO, ne informa la [inserire nome della BC] di conseguenza.»;

b) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il titolare di conto TIPS DCA può designare una o più reachable party e informa la [inserire nome della BC] se una di tali reachable party accetta ordini di bonifico TIPS OLO. Le reachable party devono aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione relativo al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).»;

c) All'articolo 4, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a *bis*):

«a *bis*) ordini di bonifico TIPS OLO;»;

d) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Una volta che l'ordine di pagamento istantaneo o l'ordine di bonifico TIPS OLO sia stato accettato come stabilito alla parte I, articolo 17, TARGET-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante per effettuare il regolamento e si applicano le seguenti disposizioni:

a) qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, l'ordine di pagamento istantaneo o l'ordine di bonifico TIPS OLO è respinto;

b) qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ammontare corrispondente è riservato in attesa della risposta del beneficiario. In caso di accettazione da parte del beneficiario di un ordine di pagamento istantaneo o di un ordine di bonifico TIPS OLO l'ordine è regolato e la riserva è revocata simultaneamente. In caso di rigetto da parte del beneficiario di un ordine di pagamento istantaneo o di un ordine di bonifico TIPS OLO, o in mancanza di risposta tempestiva, nell'accezione di cui allo schema SCT Inst per il primo e al TIPS User Detailed Functional Specifications (UDFS) per il secondo, l'ordine di pagamento istantaneo o l'ordine di bonifico TIPS OLO è respinto e la riserva è revocata simultaneamente.»;

e) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), la [inserire il nome della BC] respinge l'ordine di pagamento istantaneo o l'ordine di bonifico TIPS OLO qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento istantaneo o dell'ordine di bonifico TIPS OLO superi il credit memorandum balance (CMB) applicabile.»;

f) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La TIPS directory è un elenco di BIC utilizzati ai fini dell'instradamento delle informazioni e comprende i BIC di:

a) titolari di conti TIPS DCA;

b) reachable party.

La TIPS directory include informazioni per ciascun BIC relative all'accettazione di ordini di bonifico TIPS OLO da parte del titolare di conto TIPS DCA o della reachable party.»;

g) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. La [inserire nome della BC] elabora ordini di pagamento istantaneo e ordini di bonifico TIPS OLO di un titolare di conto TIPS DCA la cui partecipazione a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese], sia stata sospesa o cessata ai sensi della parte I, articolo 25, paragrafo 1 o 2, e in relazione al quale la [inserire nome della BC] ha riservato fondi su un conto TIPS DCA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) prima della sospensione o cessazione.»;

h) è inserito il seguente articolo 11:

«*Articolo 11*

Messaggi broadcast

1. I titolari di conto TIPS DCA possono utilizzare la funzione di messaggio broadcast offerta da TIPS, che consente a un titolare di conto TIPS DCA o a un titolare di un conto tecnico TIPS AS di inviare un messaggio a tutti gli altri titolari di conto TIPS DCA e titolari di conti tecnici TIPS AS, di inviare messaggi broadcast nelle seguenti categorie:

a) "Immediate downtime start";

b) "Immediate downtime end";

c) "Planned downtime".

2. I titolari di conto TIPS DCA non inviano "messaggi a testo libero" o "messaggi di insolvenza". Il titolare di conto TIPS DCA che utilizza la modalità di comunicazione broadcast è responsabile in via esclusiva del contenuto di qualsiasi messaggio.»;

5. la parte VII è modificata come segue:

a) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Apertura e gestione di un conto tecnico TIPS AS

1. La [inserire nome della BC] può aprire e gestire uno o più conti tecnici TIPS AS su richiesta di un SA che regola pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst, ordini di bonifico TIPS OLO o pagamenti quasi istantanei nei propri libri contabili. Se il titolare di conto tecnico TIPS AS esercita l'opzione di accettare ordini di bonifico TIPS OLO, ne informa la [inserire nome della BC] di conseguenza.»;

2. Non deve esservi alcun saldo debitorio su un conto tecnico TIPS AS.

3. Il sistema ancillare utilizza un conto tecnico TIPS AS per raccogliere la liquidità necessaria stanziata dai propri partecipanti diretti per finanziare le loro posizioni.

4. Il sistema ancillare può scegliere di ricevere notifiche di accredito e addebito del proprio conto tecnico TIPS AS. Se il sistema ancillare opta per tale servizio, la notifica viene fornita immediatamente dopo l'addebito o l'accredito del conto tecnico TIPS AS.

5. Un sistema ancillare può inviare ordini di pagamento istantanei e risposte positive al recall a qualsiasi titolare di conto TIPS DCA o titolare di conto tecnico TIPS AS e può inviare ordini di bonifico TIPS OLO a qualsiasi titolare di conto TIPS DCA o titolare di conto tecnico TIPS AS che abbia scelto di riceverli.

6. Un sistema ancillare riceve ed elabora ordini di pagamento istantanei, richieste di recall e risposte positive al recall da qualsiasi titolare di conto TIPS DCA o titolare di conto tecnico TIPS AS. Se ha informato la [inserire nome della BC] dell'esercizio della sua opzione conformemente al paragrafo 1, accetta ordini di bonifico TIPS OLO da qualsiasi titolare di conto TIPS DCA o titolare di conto tecnico TIPS AS che abbia scelto di inviarli.»;

b) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Una volta che l'ordine di pagamento istantaneo o l'ordine di bonifico TIPS OLO sia stato accettato come stabilito alla parte I, articolo 17, paragrafo 1, la [inserire nome della BC] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto tecnico TIPS AS dell'ordinante per effettuare il regolamento e si applicano le seguenti disposizioni:

a) qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, l'ordine di pagamento istantaneo o l'ordine di bonifico TIPS OLO è respinto;

b) qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ammontare corrispondente è riservato in attesa della risposta del beneficiario. In caso di accettazione da parte del beneficiario, l'ordine di pagamento istantaneo o l'ordine di bonifico TIPS OLO è regolato e la riserva è revocata simultaneamente. Nel caso di rigetto da parte del beneficiario di un ordine di pagamento istantaneo o di un ordine di bonifico TIPS OLO, oppure in mancanza di risposta tempestiva, nell'accezione di cui allo schema SCT Inst, per il primo e delle UDFS di TIPS per il secondo, l'ordine di pagamento istantaneo o l'ordine di bonifico TIPS OLO è respinto e la riserva è revocata simultaneamente.»;

c) all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), la [inserire il nome della BC] respinge l'ordine di pagamento istantaneo o l'ordine di bonifico TIPS OLO qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento istantaneo o dell'ordine di bonifico TIPS OLO superi il credit memorandum balance (CMB) applicabile.»;

d) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La richiesta di recall è inoltrata al beneficiario dell'ordine di pagamento istantaneo regolato o dell'ordine di bonifico TIPS OLO che può rispondere con una risposta positiva o negativa al recall.»

e) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

«d) ordini di bonifico TIPS OLO.»;

f) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La TIPS directory è un elenco di BIC utilizzati ai fini dell'instradamento delle informazioni e comprende i BIC di:

a) titolari di conti TIPS DCA;

b) reachable party.

La TIPS directory include informazioni per ciascun BIC relative all'accettazione di bonifici TIPS OLO da parte del titolare di conto TIPS DCA o della reachable party.»;

g) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. La [inserire nome della BC] elabora ordini di pagamento istantaneo o ordini di bonifico TIPS OLO di un titolare di conto tecnico TIPS AS la cui partecipazione a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese], sia stata sospesa o cessata ai sensi della parte I, articolo 25, paragrafo 1 o 2, e in relazione al quale la [inserire nome della BC] ha riservato fondi su un conto tecnico TIPS AS ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) prima della sospensione o cessazione.»;

h) è aggiunto il seguente articolo 12:

«*Articolo 12*

Messaggi broadcast

1. I titolari di conto TIPS DCA possono utilizzare la funzione di messaggio broadcast offerta da TIPS, che consente a un titolare di conto TIPS DCA o a un titolare di un conto tecnico TIPS AS di inviare un messaggio a tutti gli altri titolari di conto TIPS DCA e titolari di conti tecnici TIPS AS, di inviare messaggi broadcast nelle seguenti categorie:

a) "Immediate downtime start";

b) "Immediate downtime end";

c) "Planned downtime".

2. I titolari di conto tecnico TIPS AS non inviano "messaggi a testo libero" o "messaggi di insolvenza". Il titolare di conto tecnico TIPS AS che utilizza la modalità di comunicazione broadcast è responsabile in via esclusiva del contenuto di qualsiasi messaggio.»;

6. l'appendice I è modificata come segue:

a) nella sezione 4 («Tipi di messaggio elaborati in TARGET») è aggiunta la seguente lettera e):

«e) Per gli ordini di bonifico TIPS OLO sono utilizzati i seguenti sottotipi aggiuntivi di messaggio:

Tipo di messaggio	Descrizione
pacs.002.001.03	FIToFIPayment Status Report
pacs.008.001.08	FIToFICustomerCreditTransfer
pacs.028.001.03	FIToFIPaymentStatusRequest

I messaggi relativi agli ordini di bonifico TIPS OLO saranno identificati con il suffisso XCY nel protocollo di scambio di messaggi.»;

b) la sezione 6 è sostituita dalla seguente:

«6. **Regole di convalida e codici di errore**

La convalida dei messaggi è effettuata secondo le linee guida High Value Payments Plus (HVPS+) sulle convalide dei messaggi specificate dallo standard ISO 20022, e secondo convalide specifiche di TARGET. Le regole di convalida dettagliate e i codici di errore sono descritti nelle rispettive parti delle UDFS come segue:

a) per i conti MCA, nel capitolo 14 delle CLM UDFS;

b) per i conti RTGS DCA, nel capitolo 13 delle RTGS UDFS;

c) per i conti T2S DCA, nel capitolo 4.1 delle T2S UDFS.

Se per qualsiasi ragione un ordine di pagamento istantaneo, un ordine di bonifico TIPS OLO o una risposta positiva al recall sono respinti, il titolare di conto TIPS DCA riceve un report sullo stato del pagamento (pacs.002), come descritto nel capitolo 4.2. delle UDFS di TIPS. Se per qualsiasi ragione un ordine di trasferimento di liquidità è respinto, il titolare del conto TIPS DCA riceve un rigetto (camt.025), come descritto nel capitolo 1.6 delle UDFS di TIPS.»

7. l'appendice IV è modificata come segue:

al punto 2.3 («Elaborazione in contingency»), è inserita la seguente lettera c), punto iii):

«III) pagamenti effettuati dai o ai dipartimenti del Tesoro dei governi centrali o regionali degli Stati membri al fine di impedire la trasformazione del credito infragiornaliero in credito overnight.»;

8. l'appendice VI è modificata come segue:

a) la sezione 6 è sostituita dalla seguente:

«6. **TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI TIPS DCA**

Le commissioni per il funzionamento dei conti TIPS DCA sono addebitate come segue:

a) Per ciascun conto TIPS DCA è addebitato al titolare del conto TIPS DCA un canone fisso mensile di 800 EUR. Tale canone fisso comprende un BIC, che sarà una reachable party in TIPS e designata dal titolare di conto TIPS DCA ad utilizzare tale conto TIPS DCA;

b) Per ciascuna ulteriore reachable party, fino a un massimo di 50, designata dal titolare di conto TIPS DCA, al titolare di conto TIPS DCA designante è addebitato un canone fisso mensile di 20 EUR. Non è addebitata alcuna commissione per eventuali ulteriori reachable party designate;

c) Per ogni ordine di pagamento istantaneo, ordine di bonifico TIPS OLO o risposta positiva al recall accettata dalla [inserire nome della BC] di cui alla parte I, articolo 17, è addebitata una commissione di 0,001 EUR sia al titolare del conto TIPS DCA da addebitare sia al titolare del conto TIPS DCA o conto tecnico TIPS AS da accreditare, indipendentemente dal fatto che l'ordine di pagamento istantaneo, l'ordine di bonifico TIPS OLO o la risposta positiva al recall siano regolati o meno;

d) non è addebitata alcuna commissione per gli ordini di trasferimento di liquidità da conti TIPS DCA a conti MCA, conti RTGS DCA, sottoconti, conti di deposito overnight, conti tecnici TIPS AS o conti T2S DCA.»;

b) alla sezione 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per ogni ordine di pagamento istantaneo, ordine di bonifico TIPS OLO o risposta positiva al recall accettata dalla [inserire nome della BC] di cui alla parte I, articolo 17, è addebitata una commissione di 0,001 EUR sia al titolare del conto tecnico TIPS AS da addebitare sia al titolare del conto tecnico TIPS AS o del conto TIPS DCA da accreditare, indipendentemente dal fatto che l'ordine di pagamento istantaneo, l'ordine di bonifico TIPS OLO o la risposta positiva al recall siano regolati o meno.»;

ALLEGATO II

L'allegato III all'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) è modificato come segue:

1. il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11) per "**succursale**" (branch), eccetto quando utilizzato nell'articolo 9, paragrafo 8, del presente indirizzo, si intende:

a) una succursale nell'accezione di cui, a seconda dei casi, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**) o all'articolo 4, punto 39), della direttiva (UE) 2015/2366, a seconda dei casi; o

b) nel caso di un istituto di moneta elettronica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della decisione (UE) 2025/222 della Banca centrale europea (BCE/2025/2) (***) una sede di attività che costituisce una parte giuridicamente dipendente di tale istituto di moneta elettronica e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di tale istituto; tutte le sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un istituto di moneta elettronica con sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un'unica succursale;

_____

(*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(**) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

(***) Decisione (UE) 2025/222 della Banca centrale europea, del 27 gennaio 2025, sull'accesso da parte dei prestatori di servizi di pagamento non bancari ai sistemi di pagamento gestiti da una banca centrale dell'Eurosistema e ai conti offerti da una banca centrale dell'Eurosistema (BCE/2025/2) (GU L, 2025/222, 6.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/222/oj).»;

2. il punto 16) è sostituito dal seguente:

«16) per "**ordine di trasferimento di contante**" (cash transfer order) si intende qualsiasi istruzione di un partecipante, o di un soggetto che agisca per suo conto, di mettere a disposizione di un destinatario una somma di denaro proveniente da un conto mediante una registrazione contabile su un altro conto e che può essere un ordine di trasferimento del sistema ancillare, un ordine di trasferimento di liquidità, un ordine di pagamento istantaneo, una risposta positiva al recall, un ordine di bonifico TIPS OLO o un ordine di pagamento;»;

3. è inserito il seguente punto 18 *bis*):

«18 *bis*) per "**linea di credito della controparte centrale**" [central counterparty credit facility (CCP credit facility)] si intende la linea di credito istituita al fine di fornire alle CCP idonee credito overnight nei casi in cui, in condizioni estreme di mercato, una CCP si trovi ad affrontare una carenza di liquidità conformemente alle condizioni di cui alla parte II, articolo 10, paragrafo 5, e articolo 12 *bis* dell'allegato I del presente indirizzo;»;

4. è inserito il seguente punto 26 *bis*):

«26 *bis*) per "**controparte centrale idonea**" [eligible central counterparty (eligible CCP)] si intende una CCP stabilita nell'area dell'euro che soddisfa i requisiti di accesso applicabili per la linea di credito della CCP di cui al presente indirizzo;»;

5. il punto 34) è sostituito dal seguente:

«34) per "**instructing party**" si intende un soggetto designato come tale dal titolare di conto TIPS DCA o dal titolare di conto tecnico TIPS AS e che è autorizzato a inviare ordini di pagamento istantanei, ordini di trasferimento di liquidità o ordini di bonifico TIPS OLO e/o ricevere ordini di pagamento istantanei, ordini di trasferimento di liquidità o ordini di bonifico TIPS OLO per conto di tale titolare di conto o di una reachable party del medesimo;»;

6. il punto 42) è sostituito dal seguente:

«42) per "**pagamento quasi istantaneo**" (near instant payment) si intende un ordine di trasferimento di contante conforme allo standard del Consiglio europeo per i pagamenti relativo ai servizi opzionali aggiuntivi del bonifico SEPA (SCT AOS) NL per il trattamento istantaneo dei bonifici SEPA oppure allo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo One-Leg Out (schema OCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti;»;

7. è inserito il seguente punto 43 *bis*):

«43 *bis*) per "**prestatore di servizi di pagamento non bancario**" (non-bank payment service provider) si intende un prestatore di servizi di pagamento non bancario quale definito all'articolo 1, punto 3), della decisione (UE) 2025/222 (BCE/2025/2);»;

8. il punto 48) è sostituito dal seguente:

«48) per "**ordine di pagamento**" (payment order) si intende un'istruzione di un partecipante o di una parte che agisce per suo conto di mettere a disposizione di un destinatario una somma di denaro proveniente da un conto mediante una registrazione contabile su un altro conto e che non sia un ordine di trasferimento del sistema ancillare, un ordine di trasferimento di liquidità, un ordine di pagamento istantaneo, un ordine di bonifico TIPS OLO o una risposta positiva al recall;»;

9. è inserito il seguente punto 63 *bis*):

«63 *bis*) per "**ordine di bonifico One-Leg Out (TIPS) (ordine di bonifico TIPS OLO)**" [Target Instant Payment Settlement (TIPS) one-leg out credit transfer order (TIPS OLO credit transfer order)] si intende un ordine di bonifico consistente in due o più gambe, di cui solo una è regolata in TIPS e contemplata dal presente indirizzo, e la parte restante è regolata in un sistema diverso o in una valuta diversa;».